



ORDINANZA N. 73 del 20 maggio 2020

IL SINDACO

VISTO il Decreto-Legge n. 33 del 16/5/2020 (GU n. 125 del 16/5/2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/5/2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 17/5/2020, con allegate le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, approvate nella Conferenza Stato-Regioni e delle Province Autonome in data 16/5/2020;

RICHIAMATE le precedenti disposizioni emanate dalle Autorità governative e regionali, inerenti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATO l'art. 50, punto 5, del Decreto legislativo n. 267/2000;

CONSTATATO che occorre procedere alla regolamentazione dell'orario di apertura degli esercizi commerciali e degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché a regolamentare altre attività comprese nelle sopra citate disposizioni normative;

RITENUTO, pertanto, di procedere a riformulare gli orari di apertura;

ORDINA

che l'apertura al pubblico avvenga per come di seguito indicato:

- 1) **Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (bar-ristoranti-agriturismi-rosticcerie-pizzerie e similari)**: dalle ore 6:00 alle ore 23:00;
- 2) **Esercizi commerciali al dettaglio, medie strutture di vendita e grande struttura di vendita settore alimentare e non alimentare**: dalle ore 8:00 alle ore 20:00;
- 3) **Commercio alimentare in forma itinerante**: da lunedì a sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00;
- 4) **Parrucchieri, barbieri e centri estetici**: potranno prevedere un orario flessibile che consenta loro di recuperare, con un numero di ore maggiore rispetto a quello normale, il fermo lavorativo dettato dall'emergenza epidemiologica; viene riconosciuta a questa categoria la facoltà di apertura sia nei giorni festivi e sia nella giornata di lunedì (giorno di chiusura per riposo settimanale);

ORDINA

inoltre:

- a) la sospensione del mercato domenicale a posto fisso sino al 15 giugno 2020;
- b) la sospensione delle attività di sale gioco, sale scommesse e sale bingo;
- c) la sospensione dell'attività dei centri sociali e centri culturali.



COMUNE di SAN MARCO ARGENTANO

Provincia di Cosenza

DISPONE

la conferma delle restanti disposizioni contenute nei vari provvedimenti, governativi, regionali e richiamati nelle proprie precedenti Ordinanze, con reiterato richiamo all'osservanza di quanto stabilito in materia di:

- a) distanziamento sociale, uso della mascherina e dei guanti;
- b) divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- c) l'obbligo dell'uso della mascherina e dei guanti;
- d) per gli esercenti di predisporre segnali visibili, al fine di garantire le distanze di sicurezza tra gli avventori, conformi a quelle indicate nelle disposizioni governative e regionali e di assicurarsi che le stesse vengano rispettate;
- e) per gli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande, del commercio al dettaglio, delle medie strutture di vendita e della grande struttura di vendita, l'adeguamento a quanto previsto nelle Linee guida, allegate all'Ordinanza del P.G.R. n. 43/2020.

DISPONE

che potrà essere disposta la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

DISPONE

che la presente Ordinanza, affissa all'Albo Pretorio del Comune, entra in vigore dal 20/05/2020 e che copia della stessa venga comunicata:

- al Prefetto di Cosenza;
- al Presidente della Regione Calabria;
- al Comando Stazione Carabinieri di San Marco Argentano;
- al Comando della Polizia locale.

L'inosservanza a quanto stabilito nella presente Ordinanza comporta l'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2 del Decreto-Legge n. 33 del 16/5/2020.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria, sede di Catanzaro, entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

SAN MARCO ARGENTANO, 20/05/2020.



IL SINDACO

Virginia MARIOTTI

Virginia Mariotti